

N. 334/2020 V.G.

**TRIBUNALE DI TRAPANI**
SEZIONE CIVILE

N. 950/2020 Rep. e

Il Giudice,

sciogliendo la riserva che precede;

letto il ricorso con cui il signor Domenico Adduci ha chiesto l'omologazione della proposta di piano del consumatore;

esaminati gli atti e i documenti allegati;

viste le modifiche apportate alla proposta e al piano in data 10.06.2020;

rilevato che la proposta prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura, della prededuzione e dei crediti assistiti da cause legittime di prelazione e il pagamento dei debiti chirografari nella percentuale offerta del 44,26 %;
- che l'adempimento degli impegni assunti avvenga destinando parte del reddito mensile del signor Adduci (euro 702,00 per i primi dodici mesi dall'omologazione del piano e successivamente euro 600,00, a fronte di una pensione netta percepita di euro 2.019,78) al soddisfacimento del ceto creditorio e senza liquidazione dei beni mobili e dell'immobile in comunione legale con la moglie;
- che i pagamenti abbiano luogo, nel rispetto delle regole della *par condicio*, con cadenza semestrale per i crediti prededucibili e garantiti da prelazione e con cadenza annuale per i crediti chirografari;
- che i crediti assistiti da cause di prelazione vengano soddisfatti entro il termine di un anno dall'omologazione del piano, così come previsto dall'art. 8 comma 4 della l. n. 3/2012;
- che il pagamento a favore dei titolari di crediti prededucibili avvenga immediatamente dopo il pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati in base ad un accordo sottoscritto con i primi;

- un orizzonte temporale di dieci anni per la completa esecuzione del piano;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, L. 3/2012 nonché la relazione redatta dall'Organismo di composizione della crisi, avente i contenuti di cui all'art. 9, comma 3, in cui si attesta la fattibilità del piano;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

dato atto che non risulta l'attuale pendenza di procedure esecutive in relazione alle quali valutare la sospensione ex art. 12 bis comma 2 L. cit.;

rilevato che sono state eseguite le comunicazioni ai creditori e che non sono sorte contestazioni da parte dei creditori avvisati;

rilevato, sotto il profilo della fattibilità giuridica, che il piano non contrasta con norme imperative e, in particolare, con i principi in tema di rispetto delle cause legittime di prelazione, e che nessun ostacolo in tal senso può rinvenirsi nella previsione di un termine superiore al quinquennio per il completamento della procedura, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore attraverso l'istituto in esame e al generale favore verso il consumatore sovraindebitato (cfr. sul punto Cass. 27544/2019) e considerato, in ogni caso, che l'arco temporale assunto per l'esecuzione del piano appare ragionevole rispetto all'ammontare dell'indebitamento e alla natura ed entità delle risorse destinate a farvi fronte;

ritenuto, sempre sotto il profilo della fattibilità giuridica, che il credito di Fidelity s.p.a., derivante dal contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, possa considerarsi validamente inserito nel piano e che il piano del consumatore sia di per sé idoneo ad incidere sulla cessione del quinto dello stipendio (sostituendo a tale modalità di estinzione del finanziamento una diversa previsione eventualmente peggiorativa per il finanziatore sia nel quantum che nel quomodo) giacché, trattandosi di una mera modalità di restituzione della somma erogata (oggetto di un debito scaduto), la stessa può "fisiologicamente"

essere oggetto di una diversa conformazione all'interno del piano (Trib. Rimini 09.07.2019);

rilevato che tale soluzione è peraltro coerente con la considerazione per cui: a) la cessione di un credito futuro produce effetti nel momento in cui sorge il credito che ne forma oggetto; b) nel caso di specie ciò avviene nel momento in cui sorge il diritto del lavoratore a vedersi corrisposti i singoli ratei di stipendio; c) prima di tale momento la cessione non può avere effetti traslativi del diritto, in quanto quest'ultimo non esiste ancora (Trib. Rimini cit. che sul punto richiama anche Trib. Livorno 20.02.2017);

ritenuto pertanto che, alla stregua degli argomenti poc'anzi richiamati, la cessione del quinto sia inopponibile alla procedura;

ritenuto inoltre che il piano, così come proposto, possa essere omologato dal momento che il ricorrente, che riveste senza alcun dubbio la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della normativa in esame, appare meritevole per non avere assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il proprio stato di sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

considerato infatti che, secondo l'interpretazione ormai consolidatasi in giurisprudenza, deve apprezzarsi come meritevole sia la condotta del consumatore che contrae il debito per far fronte ad esigenze imprevedute e sopravvenute, come ad esempio i costi da sostenere per un'improvvisa malattia (cfr. per tutti Trib. Napoli, 11 gennaio 2018), sia quella di chi, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (ad esempio a causa della perdita del lavoro), abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla propria vita (ad esempio, finanziamenti contratti per onorare il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione) ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare (Trib. Avellino 23 dicembre 2019);

ritenuto che nel caso di specie sussista il requisito della meritevolezza, avuto riguardo alla natura e all'entità dei debiti contratti nel corso degli anni, all'esigenza del ricorrente di far fronte ~~ai~~

~~Al~~ e alla necessità di garantire un'esistenza dignitosa ai propri familiari, il cui sostentamento è dipeso (e tuttora dipende) unicamente dal suo stipendio (ora pensione) di agente della polizia penitenziaria;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto da Domenico Adduci, così come modificato in data 10.06.2020.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Trapani.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Trapani, 7 ottobre 2020

Il Giudice
dott. Vincenzo Carni